

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1102

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCELLI, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, ANSELMI TINA, ANTONIOZZI, ARMEL-
LIN, BALESTRACCI, BALZARDI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORRI, BOTTA,
BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI CARELLI, CENI, CERIONI, CITARISTI,
CITTERIO, CRISTOFORI, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FERRARI SILVESTRO,
FIORET, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, FONTANA ELIO, GARAVAGLIA MA-
RIA PIA, GAROCCHIO, GITTI, GOTTARDO, LAGANA, LAFORGIA, LATTANZIO, LECCI-
SI, MALVESTIO, MANNINO, MARABINI, MAROLI, MENZIANI, MERLONI, MICHELI,
MORO, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI,
QUIETI, ROSSI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCEN-
ZO, SABBATINI, SANESE, SANZA, SCAIOLA, SEDATI, SILVESTRI, SINESIO, STE-
GAGNINI, TANTALO, TOMBESI, VINCENZI, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI,
ZOSO, ZURLO

Presentata il 6 dicembre 1979

Norme per la costruzione di alloggi di servizio per il perso-
nale delle Forze di polizia e riserva di alloggi e punteggi
per lo stesso personale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura il Governo si era dato carico di presentare al Parlamento un disegno di legge per ovviare alla grave situazione alloggiativa in cui versava (e versa) il personale delle Forze di polizia. Detto provvedimento, approvato senza alcuna modifica da parte del Senato, e trasmesso alla Presidenza della Camera il 2 giu-

gno 1978 (atto Camera n. 2238), venne sottoposto all'esame delle Commissioni interni e lavori pubblici che ritennero di affidarne la rielaborazione ad un Comitato ristretto composto da deputati delle due rispettive Commissioni. Così come fu fatto formulando il presente articolato.

In effetti nel testo governativo non si teneva conto della impostazione che lo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stesso Governo, in sede di dibattito parlamentare sul piano decennale per la casa, poi approvato con la legge 5 agosto 1978, n. 457, aveva dato ai problemi generali della programmazione e dell'impiego delle risorse pubbliche nel settore dell'abitazione, cosicché il testo medesimo risultava avulso dalla logica unitaria del piano decennale ed estraneo alle più recenti valutazioni di politica legislativa.

La predetta rielaborazione, quindi, si concretò, come abbiamo detto, in un nuovo testo che tuttavia — a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere — non fu sottoposto all'esame delle Commissioni interessate, anche se, è giusto ricordarlo, sul testo esisteva in linea di massima il consenso di una larghissima maggioranza parlamentare.

La proposta di legge che riufriamo all'attenzione e alla considerazione della Camera recepisce integralmente il testo come sopra rielaborato perché rappresenta un lavoro paziente di coordinamento e una diligente ricerca di sintesi in armonia con i principi della nuova politica della casa e secondo criteri di funzionalità e snellezza di procedure.

Abbiamo ritenuto di riprodurre integralmente l'elaborato del Comitato ristretto anche se ci rendiamo conto che sarebbe opportuno qualche aggiornamento per quanto attiene agli stanziamenti e alla copertura della spesa.

Ma il problema era allora, e lo è ancor di più oggi — come il problema « casa » in generale —, di enorme evidenza.

È questa anche un'occasione, sia pur modesta, per dimostrare che la solidarietà che il Parlamento dimostra nei confronti dei più esposti « servitori dello Stato » fa anche riferimento a « impegni concreti ».

Il provvedimento si divide in tre titoli.

Il primo (articoli 1-6) riguarda la « realizzazione di un programma straordinario

di alloggi di servizio per le forze di polizia »; in relazione alla necessità di far fronte ad eccezionali esigenze di servizio autorizza il Ministero dell'interno a realizzare un programma straordinario d'interventi, programma che ha una portata limitata rispetto al volume complessivo dei finanziamenti, poiché è strettamente correlato a tali eccezionali esigenze.

Le procedure, intese sia alla costruzione di nuovi alloggi sia all'acquisto, nel limite del 20 per cento dello stanziamento, pur nel rispetto delle competenze e dei livelli istituzionali, in quanto si giovano di un sistema di programmazione al centro di enti specialistici quali gli IACP in periferia, sono ridotte al minimo per garantire efficacia ed immediatezza agli interventi.

Il titolo II (articoli 7-9) riguarda una « riserva di alloggi e punteggi preferenziali per il personale delle forze di polizia » e risponde all'esigenza di consentire — indipendentemente dalle necessità di servizio in senso stretto — una certa mobilità del personale di che trattasi e, pertanto, riserva, in sede di attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 citata, un'aliquota di fondi per la realizzazione di alloggi per tale personale, al quale vengono inoltre estesi — come da più parti richiesto — alcuni benefici relativi ai punteggi preferenziali per il collocamento nelle graduatorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e alla possibilità di permanere nell'alloggio delle famiglie del personale stesso deceduto o collocato in quiescenza per causa di servizio.

Il titolo III (articoli 10-12) detta norme finanziarie distintamente per le due categorie di interventi previsti dai precedenti due titoli, assicurandone la copertura attraverso i meccanismi della cosiddetta legge finanziaria per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI ALLOGGI DI SERVIZIO
PER LE FORZE DI POLIZIA

ART. 1.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a dare attuazione, per far fronte ad eccezionali e temporanee esigenze di servizio, ad un programma di interventi straordinari per la realizzazione di alloggi da destinare al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Il programma per gli interventi straordinari di cui al precedente comma è predisposto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'interno, da apposita commissione nominata dal Ministro medesimo.

La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da un rappresentante, rispettivamente, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La commissione di cui al precedente comma provvede in relazione alle effettive esigenze di servizio alla valutazione complessiva del fabbisogno e conseguentemente all'individuazione del numero e delle tipologie degli alloggi da costruire in ciascuna sede di servizio, con particolare riguardo alla realizzazione di case-albergo e alloggi minimi.

Il programma è approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, ed è comunicato al Comitato per l'edilizia residenziale.

ART. 2.

Gli edifici previsti dal presente titolo possono essere realizzati anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ART. 3.

Per le finalità del presente titolo possono essere utilizzate anche aree o edifici di proprietà dello Stato, destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti residenziali.

L'utilizzazione delle aree di cui al precedente comma viene disposta, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento può essere disposta la permuta di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di cui sopra, con idonee aree o alloggi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 2, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici, con eventuale conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'Erario. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in Tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione dell'interno per le finalità di cui al precedente articolo 1.

ART. 4.

All'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente titolo provvedono, ai sensi degli articoli 9, lettera *a*, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, gli IACP competenti per territorio.

L'approvazione predetta comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere.

ART. 5.

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 saranno realizzati a cura diretta delle Amministrazioni interessate, ovvero dagli IACP competenti per territorio. In tal caso al rimborso per spese tecniche si farà luogo secondo la percentuale fissata dalla regione, ai sensi dell'articolo 5, lettera *c*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministro dell'interno è autorizzato, entro il limite del 20 per cento degli stanziamenti complessivi di cui al seguente articolo 10, ad acquisire, qualora sussistano particolari motivi di urgenza o di opportunità, immobili residenziali privati con le caratteristiche stabilite dall'articolo 2.

In ogni caso il prezzo di acquisto non potrà superare il limite massimo di costo ammissibile determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 6.

Il Ministro dell'interno, con decreto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'assegnazione di alloggi in concessione ed i criteri per la determinazione dei canoni di concessione e per la gestione e la manutenzione degli alloggi.

TITOLO II

**RISERVA DI ALLOGGI E PUNTEGGI
PREFERENZIALI PER IL PERSONALE
DELLE FORZE DI POLIZIA**

ART. 7.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la Commissione di cui all'articolo 1 co-

munica al Comitato per l'edilizia residenziale il dettagliato fabbisogno abitativo del personale indicato nello stesso articolo e dei relativi nuclei familiari.

Il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 dicembre successivo, determina il numero di alloggi da riservare in ciascuna provincia al predetto personale nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e ne dà comunicazione alle regioni, agli IACP, ai comuni e ai prefetti interessati. L'individuazione dei singoli alloggi è fatta dai prefetti secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo quarto comma, in misura comunque non superiore al 10 per cento degli alloggi annualmente destinati alla generalità dei cittadini.

Per il 1980 la determinazione della quota di alloggi da riservare è effettuata entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'assegnazione degli alloggi compresi nella quota predetta provvedono i prefetti secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite in apposito regolamento da emanarsi, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale. Il regolamento disciplina anche le modalità e le procedure per la revoca, l'annullamento e la decadenza dalle assegnazioni.

Per la determinazione, il versamento e la contabilizzazione dei canoni di locazione si applicano le norme concernenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli alloggi che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1983.

ART. 8.

Le vedove e gli orfani degli assegnatari degli alloggi compresi nella quota di riserva di cui al precedente articolo 7, deceduti per causa di servizio, hanno fa-

coltà, purché conviventi al momento del decesso, di continuare a condurre gli alloggi stessi.

La stessa facoltà è attribuita agli assegnatari che, all'atto del collocamento in quiescenza, siano riconosciuti invalidi per causa di servizio ovvero siano stati in precedenza assegnatari di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica; in tale ultimo caso non potranno avvalersi di tale facoltà coloro che lo abbiano riscattato ovvero siano decaduti dall'assegnazione o essa gli sia stata revocata od annullata.

ART. 9.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dopo il numero 10) è aggiunto il seguente:

« 11) richiedenti appartenenti alle forze di polizia che per collocamento in quiescenza debbano lasciare nel biennio successivo alla data del bando di concorso l'alloggio di servizio o quello compreso nell'apposita quota di riserva, ovvero ne siano stati escomiati da non più di tre anni: punti 3 ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 10.

Per la realizzazione del programma di interventi di cui al titolo I, sono stanziare lire 75 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1980.

Il Ministro dell'interno è autorizzato ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 75 miliardi, fermo restando che i pagamenti non devono superare il limite di lire 30 miliardi per il 1980 e di lire 45 miliardi per il 1981, iscritti in appositi capitoli di bilancio dello stesso Ministero.

ART. 11.

Per la realizzazione delle previsioni del titolo II, lo stanziamento di cui all'articolo 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aumentato per gli anni 1980, 1981 e 1982 di lire 525 miliardi, di cui lire 170 miliardi per il 1980, lire 155 miliardi per il 1981, lire 200 miliardi per il 1982.

ART. 12.

All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.